Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1950, n. **1211.**

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — VANONI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen).

Il Governo italiano e il Governo federale austriaco, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3 lettera *c*) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito ferroviario delle persone e delle merci attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo Settentrionale ed il Tirolo Orientale, hanno convenuto quanto appresso:

Art. I

1. Viene istituito un servizio di transito facilitato attraverso il territorio italiano sul percorso ferroviario compreso fra le stazioni austriache a nord del valico ferroviario di frontiera del Brennero (Brenner) e quello ad est della frontiera di San Candido (Innichen), per i viaggiatori, bagagli a mano e registrati e merci (a grande e piccola velocità, animali vivi e colli espressi). Per linea di transito devesi intendere nel testo della presente Convenzione il percorso ferroviario italiano, via Fortezza (Franzensfeste), tra la frontiera del Brennero (Brenner) e quella di San Candido (Innichen).

La presente Convenzione non si applica ai trasporti eseguiti in servizio internazionale.

2. I viaggiatori, i bagagli a mano e i bagagli registrati, come pure le merci vengono trasportati sul percorso di transito con treni completi o sezioni di treno, i quali, tra le stazioni del Brennero (Brenner) e di San Candido (Innichen), sono trainati e scortati da locomotive e personale delle F. S. Le carrozze viaggiatori ed i bagagliai necessari vengono forniti dalle Ferrovie federali austriache.

3. In casi particolari i treni in transito possono essere trainati e scortati da locomotive o da automotrici e personale delle Ferrovie federali austriache. Le disposizioni da applicare in tali casi saranno concordate separatamente dalle due Amministrazioni ferroviarie di intesa con altre amministrazioni interessate.

Art. II

1. Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli a mano, bagagli registrati e merci, da e per le stazioni austriache, attraverso il percorso di transito, valgono nei ri-

guardi degli utenti ferroviari le tariffe e le condizioni di trasporto del traffico interno austriaco.

2. Gli introiti derivanti dai trasporti sul percorso di transito, di cui al punto 1 di questo articolo, spettano alle Ferrovie federali austriache.

Art. III

1. In territorio italiano i viaggiatori, i bagagli e le merci trasportate sul percorso di transito facilitato sono esenti da dazio o da qualsiasi altra tassa. Il bagaglio registrato, quello a mano e le merci non sono soggetti a visita da parte delle Autorità italiane, nè alla frontiera, nè durante il tragitto sul percorso di transito e saranno altresì esentati dalle ordinarie formalità. Per tutto il resto i viaggiatori in transito sul territorio italiano sottostanno alle leggi italiane.

2. I viaggiatori debbono essere muniti durante il transito di documento ufficiale di identità personale con fotografia.

3. Durante il tragitto sul percorso di transito è fatto divieto ai viaggiatori di scendere e di salire nelle carrozze transitanti in territorio italiano. Inoltre è vietato introdurre qualsiasi cosa nelle carrozze viaggiatori e farne getto o consegna fuori di esse, come pure è vietato il carico e lo scarico di colli o di merci.

4. Ove le carrozze di transito debbano essere agganciate ad un altro convoglio si dovranno chiudere a chiave le porte di comunicazione per tutto il percorso di transito, al fine di impedire il passaggio dei viaggiatori da una parte all'altra del treno stesso.

5. In casi straordinari (malattia, disgrazie o altro) i funzionari doganali e quelli di polizia e gli altri organi italiani di controllo hanno facoltà di concedere deroghe alle norme esposte nei comma precedenti.

6. Di regola, nel transito facilitato, la identità delle merci e dei bagagli registrati deve essere assicurata mediante chiusura doganale dei carri o di compartimenti, effettuata da parte degli uffici doganali austriaci, oppure mediante piombatura da parte delle Ferrovie federali austriache. Nel caso che l'applicazione di una chiusura doganale o ferroviaria non sia possibile o non opportuna, l'identità sarà assicurata da parte degli uffici doganali austriaci in altro modo conveniente. Ugualmente viene assicurata da parte degli uffici doganali austriaci la identità delle merci caricate su carri scoperti. I piombi austriaci, doganali o ferroviari, vengono riconosciuti dagli uffici doganali italiani i quali hanno facoltà di aggiungervi i propri piombi.

7. Per tutta la durata del tragitto in territorio italiano, i viaggiatori, il bagaglio e le merci trasportate coi treni o veicoli di transito sono sottoposti alla vigilanza doganale e di polizia italiana.

8. In casi di carattere eccezionale potranno anche effettuarsi, sul percorso di transito, scorte di agenti austriaci previ accordi fra le Autorità di frontiera di polizia e dogana dei due Stati.

Le Autorità di polizia e dogana dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza nel disimpegno delle mansioni loro affidate.

I loro funzionari ed agenti in servizio compiranno gratuitamente il viaggio sul percorso di transito.

9. In territorio italiano il personale austriaco gode la protezione che la legge concede agli agenti italiani.

10. Gli animali vivi, le materie prime di origine animale nonchè i prodotti animali non sono sottoposti a visita da parte dell'Autorità veterinaria italiana semprechè le spedizioni siano corredate da lasciapassare per bestiame e rispettivamente da certificati di origine, nei quali viene attestato dalle Autorità di polizia veterinaria che gli animali provengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezioni, e per le materie di origine animale e i prodotti animali che questi provengono da bestiame sano.

Per animali vivi debbono intendersi quelli della specie equina, bovina, ovina, suina, caprina, nonchè il pollame; per le materie e i prodotti di origine animale debbono intendersi le carni macellate, i grassi e le pelli, restando pertanto esclusi gli altri prodotti quali il latte, le uova, il burro, il formaggio, ecc.

Qualora il territorio di uno dei Paesi contraenti fosse dichiarato ufficialmente infetto da una malattia quarantennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944, i Paesi contraenti si riservano di attuare quei controlli profilattici e di adottare quelle misure cautelative che saranno ritenute necessarie nei confronti dei viaggiatori in transito.

11. Le norme particolari inerenti al trasporto ferroviario di animali vivi (accompagnamento, governo, ecc.) formeranno oggetto di accordi speciali fra le due Amministrazioni ferroviarie.

12. Le piante vive o parti di esse trasportate sul percorso di transito facilitato non abbisognano di certificati di origine o sanitari.

Art. IV

Gli orari, la categoria, la quantità e la composizione dei treni in transito nonchè la ubicazione dei veicoli e i relativi cartelli indicatori formeranno materia di accordi particolari fra le due Amministrazioni ferroviarie.

Art. V

1. Il passaggio e l'uso del materiale rotabile e degli attrezzi di carico, la eventuale sua sostituzione, nonchè l'eventuale trasbordo di merci e di viaggiatori saranno regolati mediante accordi particolari tra le due Amministrazioni ferroviarie.

2. In caso di trasbordo si dovranno avvisare i competenti organi italiani, i quali si renderanno diligenti anche per la tutela degli interessi austriaci.

Art. VI

Per le loro prestazioni di transito facilitato sono dovuti alle F. S. adeguati corrispettivi. Il calcolo di detti corrispettivi, nonchè le modalità per il regolamento dei conti e il versamento dei relativi importi, formeranno oggetto di accordi particolari fra le due Amministrazioni.

Art. VII

La presente Convenzione si applica anche ai trasporti postali.

Il trasporto della posta su questo tratto sarà curato esclusivamente con mezzi dell'Amministrazione postale austriaca e con personale austriaco.

Pertanto, l'Amministrazione postale italiana non avrà in questi trsporti alcun concorso o responsabilità e non potrà richiedere diritti di transito ai sensi delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi Accordi speciali.

Art. VIII

S'intende escluso dalla presente Convenzione il trasporto degli appartenenti alle Forze Armate in formazione militare ed in uniforme. E' solo consentito il trasporto occasionale di militari isolati dotati del solo armamento individuale usuale.

Sono ammessi al trasporto ferroviario gli agenti di Polizia, della Gendarmeria e della Dogana austriaca, in numero non superiore a quindici per ogni treno, in uniforme e con le armi in dotazione individuale normale.

Il Governo austriaco s'impegna a che non vengano trasportate per ferrovia armi, munizioni ed esplosivi. Unica eccezione ammessa, a prescindere dal caso degli agenti sopraindicato, è quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartuccie.

Art. IX.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di note fra i due Governi.

La presente Convenzione è stipulata per un tempo indeterminato; essa potrà, tuttavia, essere denunziata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare, in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera *c*) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Art. X.

La presente Convenzione viene redatta in due testi, in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno eguale valore di autenticità.

Fatto a Roma, il 9 novembre 1948

Per il Governo federale austriaco
GRÜBER

Per il Governo italiano
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Scambio di Note fra l'Italia e l'Austria per l'entrata in vigore della Convenzione per il regolamento del transito ferroviario, conclusa a Roma il 9 novembre 1948.

10050/31

Roma, 24 maggio 1949

Signor Ministro,

Come è stato comunicato alla Legazione d'Austria con Nota Verbale n. 16/30160/112 del 15 novembre 1948, la Convenzione stipulata a Roma il 9 novembre u. s. tra il Governo Federale austriaco ed il Governo italiano relativa al transito ferroviario facilitato dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Bennero e ad est della frontiera di San Candido, è stata messa in vigore a titolo provvisorio a partire dalla stessa data del 15 novembre in seguito agli accordi intervenuti il 25 ottobre 1948 fra la Delegazione austriaca e quella italiana.

Al fine di perfezionare formalmente la Convenzione di cui trattasi a norma dell'art. IX della medesima, mi onoro confermare con la presente all'E. V che il Governo italiano considera il 15 novembre 1948 come data della sua effettiva entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA

A S. E. Johannes SCHWARZENBERG
Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario d'Austria ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGAZIONE D'AUSTRIA IN ITALIA

N. 240-res/49

Roma, 24 maggio 1949

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota n. 10050-31 in data odierna con la quale V. E. mi ha cortesemente fatto conoscere quanto segue:

« Come è stato comunicato alla Legazione d'Austria con Nota Verbale n. 16/30160/112 del 15 novembre 1948, la Convenzione stipulata a Roma il 9 novembre u. s. tra il Governo Federale austriaco ed il Governo italiano relativa al transito ferroviario facilitato dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero e ad est della frontiera di San Candido, è stata messa in vigore a titolo provvisorio a partire dalla stessa data del 15 novembre in seguito agli accordi intervenuti il 25 ottobre 1948 fra la Delegazione austriaca e quella italiana.

Al fine di perfezionare formalmente la Convenzione di cui trattasi a norma dell'articolo IX della medesima, mi onoro confermare con la presente all'E. V., che il Governo italiano considera il 15 novembre 1948 come data della sua effettiva entrata in vigore ».

Mi è gradito portare a conoscenza dell'E. V che il Governo Federale austriaco concorda con il Governo italiano nel considerare il 15 novembre 1948 come data di effettiva entrata in vigore della Convenzione suddetta.

La prego accogliere, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Dr. J. E. SCHWARZENBERG

A S. E. l'On. Carlo SFORZA
Ministro degli Affari Esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 1212.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Giordano », con sede nel comune di Petilia Policastro (Catanzaro).

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Luigi Giordano », con sede nel comune di Petilia Policastro (Catanzaro), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1950, n. 1213.

Decorrenza del decreto Presidenziale 28 giugno 1950, n. 1029, concernente la istituzione di una Rappresentanza presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.), con sede in Londra.

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene stabilita al 28 giugno 1950 la decorrenza del decreto Presidenziale 28 giugno 1950, n. 1929, relativo alla istituzione di una Rappresentanza presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.) con sede a Londra.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1214.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico « Nino Bixio » di Piano di Sorrento (Napoli) ad accettare un legato.

N. 1214 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico « Nino Bixio » di Piano di Sorrento (Napoli), è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 31.680 per l'istituzione del premio di studio « Federico Veniero ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1215.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Martina Franca (Taranto) ad accettare una donazione.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Martina Franca (Taranto), viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 disposta al fine dell'istituzione di due premi di studio intitolati uno al nome di Vincenzo Ancona, e l'altro al nome di Vitalia Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1216.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola elementare di Vercelli « Vittorio Amedeo De Rege ».

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare di Vercelli « Vittorio Amedeo De Rege » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1951

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 56.

Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale sono tenuti nella data da fissarsi per ciascun anno con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Le domande di ammissione, corredate dei documenti indicati dal seguente art. 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del Comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante.

Art. 3.

A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dalle Armi dei carabinieri e della guardia di finanza per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

4) certificato di buona condotta morale e civile, pure di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

5) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

6) licenza di scuola media inferiore.

Art. 4.

L'esame è scritto ed orale.

Il primo consiste nella redazione di un verbale in applicazione delle attribuzioni assegnate all'ufficiale esattoriale dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica compresi il ragguaglio di vecchie misure col sistema metrico decimale e la regola del tre composto.

Il secondo verte sulle seguenti materie:

nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili; elementi di diritto tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette; testo unico di leggi sulla riscossione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi; nozioni di merceologia e di estimo; aritmetica pratica, nei limiti indicati per l'esame scritto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri aventi particolare competenza in materia di riscossione delle imposte dirette scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

Per conseguire l'idoneità occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 6.

Ultimati gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione alle organizzazioni sindacali interessate ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità.

Art. 7.

Ai primi esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, che saranno banditi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno partecipare anche coloro che abbiano superato il 40° anno di età, ma non il 50°, e gli ufficiali esattoriali, anche se non siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, che, nominati ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, erano in servizio da almeno un anno al 30 giugno 1948. Gli ufficiali anzidetti debbono esibire copia in carta da bollo della patente di nomina, autenticata dal procuratore della Repubblica, e certificato in carta da bollo comprovante la durata del servizio prestato, rilasciato dall'esattore e convalidato dall'Intendente di finanza.

Per gli esami banditi dal 1945 in poi ovvero in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è concessa sanatoria per la eventuale ammissione di candidati che abbiano superato il 40° anno di età alla data dei rispettivi bandi.

Art. 8.

Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, e il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1424.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950.

Modificazione al dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, relativo all'esito di ricorso straordinario proposto dal sig. Stagnì Ruggero per presunta violazione dell'art. 2 della Costituzione, da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto Presidenziale in data 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 307, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del 25 stesso mese, con il quale si respingeva il ricorso straordinario proposto dal signor Stagnì Ruggero per presunta violazione dell'art. 2 della Costituzione da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato;

Considerato che, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'11 maggio 1950, il suddetto ricorso straordinario doveva essere dichiarato inammissibile;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dispositivo del decreto Presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 307, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del 25 stesso mese, è modificato come segue:

« Il ricorso straordinario proposto dal signor Stagnì Ruggero per presunta violazione dell'art. 2 della Costituzione, da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, è dichiarato inammissibile ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1951
Registro Tesoro n. 2, *foglio n.* 359

(814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1951.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese, con sede in Chignolo Po e nomina del commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'Ente stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 18 luglio 1912, n. 965, con il quale vennero classificate in terza categoria le opere di sistemazione idraulica relative alla deviazione delle acque decadenti dall'altipiano pavese nei comprensori di Po e Lambro in sinistra Po e Zerbo e uniti in territorio della provincia di Pavia;

Visto il decreto prefettizio 27 giugno 1922, n. 11946, di costituzione del Consorzio di terza categoria con sede in Chignolo Po;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia 3 agosto 1938, n. 24699, con cui fu approvato lo statuto dell'ente, che

assunse la denominazione di Consorzio di bonifica del Basso Pavese;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1939, n. 1785, con il quale al predetto Consorzio fu riconosciuta anche la natura di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, e con il quale la denominazione dell'ente fu modificata in quella di Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese;

Considerato che in seguito ai dissensi insorti fra i consorziati su numerosi e fondamentali problemi relativi alla vita e all'attività dell'ente l'amministrazione ordinaria del Consorzio non può funzionare regolarmente;

Che tale situazione impedisce all'ente di conseguire i suoi fini istituzionali, tanto che importanti opere, già iniziate, rischiano di andare in deperimento a causa del mancato loro completamento;

Ritenuta la necessità ed urgenza di ricondurre alla normalità la vita dell'ente e di affidare, a questo scopo, la gestione del Consorzio ad un commissario governativo, che provveda a riordinare l'amministrazione e a predisporre un nuovo schema di statuto consortile, in armonia anche con le esigenze del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, in conseguenza della natura di consorzio di miglioramento fondiario assunta dal Consorzio del Basso Pavese, a termini del citato decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1939, n. 1785;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di commissario governativo all'attuale presidente dell'ente, per la sua competenza tecnica, per la sua esperienza in materia e per la particolare conoscenza dei problemi del Consorzio del Basso Pavese;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

A termini dell'art. 48 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 66 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese, con sede in Chignolo-Po, provincia di Pavia, è sciolta.

Il sig. Francesco Valdonio è nominato commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'ente, con tutti i poteri di rappresentanza, di deliberazione di esecuzione che, a termini dello statuto vigente, spettano agli organi dell'amministrazione ordinaria.

Art. 2.

Il commissario dovrà provvedere al riordinamento dello statuto consortile, anche al fine di armonizzare le disposizioni statutarie con le esigenze del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, a norma dell'art. 114 del decreto legislativo medesimo.

Art. 3.

Il nuovo schema di statuto dovrà essere presentato per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di notifica del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 4.

Entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del nuovo statuto, il commissario dovrà indire nuove elezioni per la ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1951

EINAUDI

SEGNI — ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, *foglio n.* 255. — BERITELLI

(789)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico, Castiglione a Casauria, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Lettomanoppello, Manoppello, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, San Valentino, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turrivalignani, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico, Castiglione a Casauria, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Lettomanoppello, Manoppello, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Popopoli, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, San Valentino, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turrivalignani, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(732)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 14 febbraio 1951.

Disciplina dello spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi ed invernali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Riconosciuta la necessità di disciplinare in modo uniforme, agli effetti della profilassi delle epizoozie, lo spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi ed invernali;

Ritenuto opportuno di modificare l'ordinanza 1° marzo 1943 del Ministro per l'interno relativa all'obbligo della vaccinazione antiaftosa per gli animali destinati alla monticazione ed al pascolo vagante;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Ordina:

Art. 1.

Chiunque intenda trasferire bestiame ai pascoli estivi deve farne domanda, almeno venti giorni prima della partenza, al sindaco del Comune ove il bestiame si trova con le modalità previste dal secondo capoverso dell'art. 25 e dal terzo capoverso dell'art. 26 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 2.

Gli animali bovini, ovini e caprini debbono essere vaccinati, a cura del veterinario comunale, contro l'afta epizootica da non meno di dodici e da non più di trenta giorni prima dello spostamento.

La vaccinazione deve essere totalitaria e, pertanto, essa si applica anche agli animali che risiedono stabilmente nei pascoli estivi ed a quelli che vi possono essere condotti dallo stesso territorio comunale.

Dalla vaccinazione sono esclusi i suini, i quali, in caso di necessità, debbono essere sottoposti soltanto a trattamento sieroprofilattico.

Art. 3.

Gli animali che si spostano debbono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità secondo il modulo annesso alla presente ordinanza.

Art. 4.

I prefetti delle Provincie interessate disporranno per la istituzione di posti di controllo veterinario, nelle località di transito obbligato, per il bestiame che non viene trasportato a mezzo di autoveicoli, ferrovie e tramvie.

L'esito del controllo viene annotato dal veterinario incaricato sul certificato d'origine e di sanità di cui all'articolo precedente.

Detti posti di controllo debbono, di regola, essere affidati al veterinario comunale coadiuvato da un vigile.

Art. 5.

Il bestiame, sui pascoli montani, deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale il quale, occorrendo, provvederà anche a praticare sugli animali i trattamenti immunizzanti che risultassero necessari.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai proprietari dei pascoli montani di stabilire, nei contratti di affitto, che gli animali destinati ai pascoli stessi siano stati preventivamente vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 7

Per il bestiame che dai pascoli estivi ritorna alle sedi invernali, gli interessati debbono, almeno dieci giorni prima dello spostamento, inoltrare domanda al sindaco del Comune ove il bestiame stesso si trova con le modalità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Detto bestiame deve essere sottoposto, entro i tre giorni antecedenti la partenza, a visita da parte del veterinario comunale il quale compila la dichiarazione di sanità sul retro del certificato di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

E' abrogata l'ordinanza 1° marzo 1943 del Ministro per l'interno, relativa all'obbligo della vaccinazione antiaftosa per gli animali destinati alla monticazione ed al pascolo vagante.

Art. 9.

I contravventori alla presente ordinanza sono passibili delle penalità previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, maggiorate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679 e dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(Ante)

N. d'ordine

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO VETERINARIO

Provincia di . . . . . . Comune di . . . . .

Certificato di origine e di sanità per animali destinati alla MONTICAZIONE

1) Numero degli animali:

a) Bovini N.
b) Ovini »
c) Caprini » Totale N. . . capi
d) Suini »
e) Equini »

2) Proprietario o proprietari (cognome, nome e residenza) . .

3) Conduttore (cognome e nome)

4) Provenienza degli animali (località)

5) Destinazione degli animali (provincia, comune, alpe o pascolo

6) Strada da percorrere ed eventuale mezzo di trasporto

7) Data della vaccinazione antiaftosa ; numero dei capi . . . ; tipo di vaccino Serie ; Istituto fornitore . .

Annotazioni

DICHIARAZIONI

1) Gli animali sono stati visitati ad uno ad uno e riconosciuti sani.
2) Essi provengono da località indenne da malattie infettive e infestive e sono stati vaccinati contro l'afta epizootica come sopra indicato.

. . addì 195 .

Il veterinario autorizzato Bollo del Comune *Il sindaco*

CONTROLLI VETERINARI

1° *controllo*:

Provincia di Comune di

Esito della visita:

Data .

Il veterinario del posto di controllo

2° *controllo*:

Provincia di Comune di

Esito della visita

Data . . .

Il veterinario del posto di controllo

(Retro)

DEMONTICAZIONE

Il sottoscritto, veterinario comunale di . . . . dichiara che la località di questo Comune è indenne da afta epizootica e che i seguenti capi di bestiame:

a) Bovini N. . . . . .
b) Ovini »
c) Caprini » Totale N. . . . . capi
d) Suini »
e) Equini »

di proprietà . . . .

che si trasferiscono dalla citata località diretti a . .

(prov. di .), località . . .,

sono stati visitati uno ad uno il giorno . . .

e riconosciuti sani.

Il veterinario comunale Bollo del Comune *Il sindaco*

. addì . . . 195 . .

(839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 41.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 637 in data 12 febbraio 1951, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara l'ing. Eligio Mari in sostituzione dell'ing. Pontrandolfi Pietro, dimissionario.

(749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 23 agosto 1949, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Savona, il dott. Carlo Franchi di Giulio, notaio residente ed esercente in quella città.

Roma, addì 10 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 44

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 22 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	79,70
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	47,90
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,975
Id. 5 % 1936	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12.71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Luigi Prato », con sede in Spezzano della Sila

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1951, la Società cooperativa agricola « Luigi Prato », con sede in Spezzano della Sila, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(762)

Scioglimento della Società cooperativa portabagagli della stazione di Como San Giovanni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1951, la Società cooperativa portabagagli della stazione di Como San Giovanni, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(807)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami per l'ammissione di venti allievi al 1° anno del 51° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, concernente modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n, 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, concernente modificazioni alle norme di concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 89255/12106.2.7 del 24 novembre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso per esami, per l'anno scolastico 1951-52, per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1951-52, un concorso per esami per l'ammissione di venti allievi al 1° anno del 51° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso agli allievi sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. La corresponsione dell'indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono invece poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per le eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinario (barbiere, lavandaia, ecc.).

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

lire diecimila all'atto dell'ingresso all'Accademia;

lire novemila, la versare successivamente, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di lire tremila ciascuna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) al 31 ottobre 1951 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici, e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

f) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

g) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

h) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto buona condotta.

Art. 3.

La domanda di ammissione deve essere redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 32 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

La domanda medesima sarà indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della Guardia di finanza a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo faranno pervenire la domanda, corredata dei documenti per essi prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi di legione, Accademia o Scuola da cui dipendono

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata, a cura del Comando generale, in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) sede in cui l'aspirante desidera essere sottoposto a visita medica. In mancanza di tale indicazione, il Comando generale assegnerà il candidato alla sede più vicina alla sua residenza;

f) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono esonerati dalla presentazione del certificato di cittadinanza gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva:

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal Municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presentaranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 24) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 85) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della procura presso il Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 40), in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, del genitore esercente la patria potestà, o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato o superino la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 32) con cui il concorrente che rivesta il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi dell'Accademia;

h) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 24), rilasciato dal Municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 24) rilasciato dal Municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, dovranno produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale dovrà risultare che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva. Tale dichiarazione deve essere redatta su carta bollata da L. 24;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (carta bollata da L. 24) con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1952, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano conseguito la qualifica di partigiani combattenti o di patrioti a mente del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati di iscrizione alle università sempre però che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascuna materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda, debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente art. 5.

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare ed il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti — in esenzione del bollo — sugli appositi stampati.

Art. 8.

A cura del Comando generale della Guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità delle famiglie e dei concorrenti medesimi, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo famigliare di malattie a carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiale della Guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse riguarderanno, in ogni caso, i genitori, anche patrigno e matrigna, i fratelli e le sorelle, anche i fratellastri e sorellastre, i nonni e gli zii paterni e materni.

Le cause del decesso saranno indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Apposita Commissione composta di ufficiali della Guardia di finanza e nominata con decreto del Ministro per le finanze valuta con giudizio insindacabile i dati risultanti dagli atti di cui al precedente articolo.

Il Comandante generale, su conforme parere della Commissione anzidetta, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale presso il Comando dell'Accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza in Roma e presso i comandi delle legioni territoriali della Guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello in Roma presso il Comando dell'Accademia nei giorni immediatamente precedenti a quello fissato per la prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili alla visita medica di cui alla precedente lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso il Comando dell'Accademia, prima dell'inizio del corso, dei candidati che abbiano superato le prove orali.

Il risultato sarà inappellabile.

Ciascuna delle visite di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sarà eseguita da apposita Commissione, la quale compilerà per ogni candidato un processo verbale, che sarà firmato da tutti i suoi membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senza altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 11.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica, di quella di appello e di quella di controllo sarà fissata dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a sette decimi in ciascun occhio, oppure a otto decimi in un occhio e a sei decimi nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri con la tavola ottometrica decimale Armaignac ed abbiano il senso luminoso non inferiore a sei decimi del normale; abbiano normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti purchè non contrapposti e non vi siano altri denti cariati. I denti del senno non saranno annoverati nel numero dei denti mancanti; saranno tollerati quattro denti con carie superficiali purchè non manchi alcun dente; saranno tollerate le protesi dentarie purchè fisse e purchè i denti sostituiti non superino i cinque sempre che non manchino o non siano cariati altri denti. Si terrà presente che le capsule possono essere elementi semplicemente di sostegno o possono coprire denti curati (otturati): in questi casi le capsule non devono essere computate.

Costituiscono inoltre cause di non idoneità la mal conformazione del palato e dei mascellari, le anomalie di occlusione dentale accentuata e la ipertrofia delle tonsille, il catarro faringeo-cronico e, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali incompatibili col servizio di ufficiale della Guardia di finanza, i disturbi della parola (dislabia disartria) anche se in forma lieve, la mancanza di agilità e la poca prestanza fisica.

L'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati deve essere completato con esami speciali (esame radioscopico del

torace, otorinolaringoiatrico, delle urine e — se ritenuto indispensabile — anche quello oftalmico). Gli esami speciali saranno eseguiti anche per i candidati che, riconosciuti non idonei per deficienza dei requisiti prescritti, chiedano la visita di appello.

Art. 12.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica o a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di storia o di cultura generale (durata sei ore).

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima quindici minuti);

b) un esame di geografia (durata massima quindici minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima quindici minuti);

d) un esame di matematica (durata massima quindici minuti).

I programmi relativi alle singole materie d'esame sono suddivisi in dieci tesi ciascuno, come risulta dagli allegati al presente decreto.

I singoli esami verteranno su due tesi estratte a sorte.

La Commissione esaminatrice potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che crederà del caso.

Art. 14.

L'esame scritto di storia o di cultura generale si svolgerà a Roma, nella data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema d'esame e lo fa recapitare in piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di quattro ufficiali di cui il presidente avente grado di colonnello, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema.

Art. 16.

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta od a quella orale nel giorno e nell'ora per loro stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso.

Tuttavia, per i soli candidati già ammessi alla prova orale, che non si saranno presentati nel giorno stabilito per gravi e giustificati motivi, è in facoltà del Comando generale di determinare che la Commissione esaminatrice tenga una seduta supplementare, da fissare subito dopo le sedute ordinarie.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da dieci a venti

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria finale del concorso è approvata con decreto Ministeriale. Vi saranno compresi, in base al punto di merito complessivo di cui al primo comma del presente articolo, i concorrenti che abbiano superato gli esami orali e siano stati dichiarati idonei nella visita di controllo effettuata presso il Comando dell'Accademia.

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove d'esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

I vincitori del concorso si intendono assegnati all'Accademia della Guardia di finanza in Roma alla data di inizio del corso, in qualità di allievi dell'Accademia.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1951
Registro Finanze n. 4, foglio n. 26. — LESEN

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE O STORICA
(prova scritta)

Storia
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del risorgimento italiano: La seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei mille; la proclamazione del regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.

10. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia fra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

Geografia

(prova orale)

1. — *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. — *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. — *Terreno*:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. — *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; distribuzione delle precipitazioni sul globo a regimi pluviometrici. Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. — *Vegetazione. Animali. Uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazioni. Distibuzione geografica della vegetazione.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. — *Europa*:

Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939; superficie, popolazione, città principali.

7. — *Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.

8. — *Asia Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. — *Americhe Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

Matematica

(prova orale)

Aritemetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri - proporzionalità diretta ed inversa regola di partizione interesse semplice e composto.

2. Operazioni con monomi e polinomi potenza di un binomio.

3. Scomposizione in fattori divisibilità per x-a.

4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado semplici sistemi di grado superiore al 1° applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.

6. Funzione di una variabile rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano e nello spazio - teorema di Pitagora e sue applicazioni.

2. Misura di grandezze proporzioni e proporzionalità diretta costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

3. Similitudine nel piano e nello spazio.

4. Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi uguaglianza tra figure solide.

5. Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

Principi generali del diritto

(prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norma regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo e in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo:

a) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato; partizione del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare);

b) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini: nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo interesse semplice. Nozione di dovere guridico.

I fatti giuridici: nozioni generali e classificazione.

TESI DELLE PROVE ORALI

1° *Storia*:

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo.
La guerra mondiale 1914-18 con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea dopo la pace di Westfalia.
La rivoluzione francese.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-prussiana.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale.

3. La guerra di successione polacca.
I balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'impero britannico.
Occupazione di Roma e legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa.
La Sinistra al potere.
4. La guerra di successione di Spagna.
La prima guerra di indipendenza.
Aspromonte e Mentana.
La partecipazione alle lotte politiche delle classi meno abbienti.
Il governo della Destra in Italia.
La triplice alleanza.
5. L'Austria e i turchi dal trattato di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La carboneria e i moti carbonari in Europa.
Camillo Cavour e la seconda guerra di indipendenza.
La spedizione dei mille.
La proclamazione del regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914.
6. L'opera militare e politica di Napoleone I.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione negli Stati italiani.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.
7. La restaurazione e la Santa alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
Moti liberali del 1820-21.
La rivoluzione americana e guerra d'indipendenza.
Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
8. La terza guerra di indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
I moti mazziniani.
La quesione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino.
La politica di Bismark.
L'impresa libica.
9. Espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
L'impresa libica.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
10. Sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La guerra austro-prussiana.
Espansione coloniale francese dal 1830 al 1911 e attriti con l'Inghilterra e la Germania.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi 1896-1897, 1908-1909, 1912-1913.
L'impero coloniale tedesco.

2° *Geografia*:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia Genesi della formazione terrestre Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939: superficie, popolazione, capitali.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagna, collina Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi dei Paesi Bassi, della Francia, della Svizzera e della Spagna.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi I fiumi del versante tirrenico.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione Regime dei corsi d'acqua Idrografia sotterranea e sorgenti Azione delle acque Moti e azioni del mare: maree e correnti.
b) I maggiori laghi europei Monti e fiumi principali dell'Asia suddivisione politica del continente asiatico.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa Suddivisione politica del continente africano.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5. *a*) Sfera celeste Il sistema solare Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo Confini, superficie e popolazione Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. *a*) L'uomo Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe Suddivisione politica del continente americano.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole - Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre Forma e dimensioni della terra Distribuzione della terra e delle acque nel globo Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi della Russia europea, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Germania.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori Linee isotermiche Pressione Venti e loro classificazione Linee isobariche Umidità Precipitazioni e loro distribuzione sul globo Regioni pluviometriche Classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi dell'Austria, dell'Ungheria, della penisola balcanica Il Danubio e i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. *a*) Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre Popolazione assoluta e relativa Associazione umana Opera dell'uomo.
b) L'Oceania: descrizione generale Monti e fiumi principali dell'Australia Suddivisione politica dell'Oceania.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica; comunicazioni trasversali Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

3° *Matematica*:

1. Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado a due incognite.
Triangoli simili.
Problemi di 1° grado.
2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Rette e piani nello spazio.
Problemi di 1° grado.
3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio X-a. Scomposizione in fattori.
Volume di un tronco di cono.
Problemi di 1° grado.
4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Problemi di 1° grado.
5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete.
Problemi di 1° grado.
6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Volume di un cono. Costruzione del quarto, del terzo e della media proporzionale.
Problemi di 1° grado.
7. Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Angoloidi Relazioni tra le faccie di un triedro.
Problemi di 1° grado.
8. Problemi del tre semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Area di un circolo e di un poligono regolare.
Problemi di 1° grado.

9. Problemi del tre semplice inverso.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Rapporto tra i perimetri di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.
10. Problemi del tre composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Rapporto tra le aree di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.

4° *Principî generali del diritto*:
1. La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Diritti assoluti e relativi.
2. Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti).
Diritto universale e diritto particolare.
3. Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.
Diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili.
4. Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Interesse legittimo, interesse semplice.
5. Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.
6. Il dovere giuridico.
Classificazione delle norme giuridiche.
Norme imperative e norme dispositive.
7. Fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini).
Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato
8. Il diritto soggettivo.
Diritti privati e diritti pubblici.
I fatti giuridici.
9. Partizioni del diritto pubblico e privato.
Diritto normale e diritto singolare.
10. I fatti giuridici classificazione.
Fonti dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro: VANONI

(775)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 ottobre 1950, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Biella (Vercelli);
Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati, idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Biella (Vercelli), nell'ordine come appresso indicato:

1. Lanfranco dott. Giacomo	punti	93,06	su 132
2. Barborini dott. Erminio	»	90,82	»
3. Carlomagno dott. Marco	»	88,08	»
4. Marchegiano dott. Silvio	»	85,18	»
5. Petriccione dott. Alberto	»	84,98	»
6. Michelon dott. Giovanni	»	84,83	»
7. Montecalvo dott. Antonio	punti	83,92	su 132
8. Fontanarosa dott. Giuseppe	»	83,37	»
9. Ellena dott. Giovanni	»	83,14	»
10. Livi dott. Filiberto	»	82,59	»
11. Crescimanno dott. Filippo	»	82,50	»
12. Boaretto dott. Francesco	»	79,68	»
13. Cerioni dott. Marino	»	79 —	»
14. Ciocia dott. Emanuele	»	77,14	»
15. Alacevich dott. Ugo	»	76,50	»
16. Roccella dott. Davide	»	74,62	»
17. L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	70,47	»
18. Girolami dott. Alfonso	»	70,26	»
19. Urbani dott. Ippolito	»	70 —	»
20. Mazzoni dott. Francesco	»	69,58	»
21. Clemente dott. Giovanni	»	67,35	»
22. Zito dott. Ludovico	»	65,56	»
23. Del Bene dott. Giovanni	»	64,59	»
24. Vivalda dott. Alessandro	»	60,19	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

(861)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nell'Amministrazione provinciale di Terni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nell'Amministrazione provinciale di Terni (grado II);
Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito, formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista le legge 27 giugno 1942, n. 851 nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nell'Amministrazione provinciale di Terni, nell'ordine come appresso indicato:

1. Cuttitta dott. Carmelo	punti	93 —	su 132
2. Napoli dott. Renato	»	92 —	»
3. Sanna dott. Orazio	»	90,04	»
4. Carlomagno dott. Marco	»	84 —	»
5. Cerioni dott. Marino	»	83,50	»
6. Crescimanno dott. Filippo	»	83 —	»
7. Livi dott. Filiberto	»	82,09	»
8. Coriglioni dott. Ugo	»	80 —	»
9. Petriccione dott. Alberto	»	77,68	»
10. Buccheri dott. Bruno	»	77 —	»
11. Guernieri dott. Angelo Mario	»	75,13	»
12. Ciocia dott. Emanuele	»	72,50	»
13. Roccella dott. Davide	»	70,50	»
14. Zito dott. Ludovico	»	64 —	»
15. Ridarelli dott. Nicola	»	62 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

(862)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.